

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1953)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, MAZZEI, GROSSI, CALVI e BIAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, relativi alla presentazione della domanda di iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, ha accolto le aspirazioni della numerosa categoria degli autotrasportatori di cose che operano in un settore tanto importante per l'economia del Paese, prevedendo nell'albo degli autotrasportatori un efficace strumento di autodisciplina e di autocontrollo che responsabilizza l'intera categoria.

Il nuovo strumento si appoggia agli uffici della direzione generale della motorizzazione, cui vengono demandati inoltre nuovi ed importanti compiti per una regolamentazione più rispondente alle attuali esigenze del trasporto su strada precedentemente ancora disciplinato da una legge dell'anteguerra che aveva circa quarant'anni di vita. Tutto ciò

esige un congruo potenziamento dei predetti uffici, soprattutto di quelli periferici, che dovranno sopportare il maggior onere dei nuovi compiti e che oggi possiedono strutture assolutamente inadeguate. Ciò è stato rilevato anche dalla Camera dei deputati, che, contestualmente alla approvazione della legge, con apposito ordine del giorno ha invitato il Governo a prendere, quanto prima, i conseguenti provvedimenti per l'adeguamento degli organici della direzione generale MCTC e a dotare gli uffici interessati di attrezzature moderne ed idonee.

In previsione della necessaria fase organizzativa, la legge prevede appunto che le norme sulla istituzione degli albi avessero effetto un anno dopo la sua pubblicazione, anno che verrà a scadere il 31 luglio 1975. Senonchè, almeno per quanto concerne l'adeguamento degli organici, risulta che il relativo disegno di legge ha riportato solo a fine gennaio il

parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; e pertanto non è prevedibile che il disegno di legge stesso possa completare il suo *iter* entro il suddetto termine del 31 luglio 1975, tenuti anche presenti i tempi successivamente occorrenti per il reclutamento del nuovo personale.

Ora, è estremamente necessario, che il nuovo strumento, che sta a base dell'intera nuova disciplina, possa iniziare la sua attività in condizioni tali da poter assicurare quella piena efficacia che da esso si attendono i molti operatori economici del settore ed i numerosi lavoratori da questi dipendenti. Un inizio con mezzi inadeguati potrebbe invero dar luogo a disservizi suscettibili di compromettere la validità dell'intero sistema.

Si rende perciò indispensabile disporre una breve proroga al termine del 31 luglio 1975, previsto per l'istituzione degli albi dall'articolo 61, primo comma, della legge n. 298, per dar modo al Governo di completare la fase organizzativa ed il potenziamento degli uffici.

Con il presente disegno di legge viene appunto prevista una proroga di sei mesi.

Il differimento del suddetto termine consente altresì di prorogare il termine stabilito dall'articolo 62 per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori in conto proprio e della elencazione delle cose o classi di cose trasportabili, avuto riguardo che tale diverso termine aveva una funzione strumentale e preparatoria per l'attuazione della nuova disciplina che verrebbe ora differita.

Anche tale proroga si rivela quanto mai opportuna, in considerazione che, per un complesso di motivi, un numero assai rilevante

di possessori di licenze in conto proprio sono decaduti dalle licenze stesse, per non aver tempestivamente provveduto a presentare la domanda prevista dal detto articolo.

Secondo un'attendibile stima, l'entità della avvenuta decadenza riguarderebbe quasi un milione di licenze.

Il presente disegno di legge prevede una proroga di tale termine in modo da farlo coincidere con quello di cui al primo comma dell'articolo 61, e demanda inoltre al regolamento di esecuzione la fissazione della data entro cui dovranno avere attuazione le disposizioni concernenti la nuova forma delle licenze, che tra l'altro richiederanno una conversione — come già previsto per le autorizzazioni per il trasporto di cose per conto terzi — in quanto sia le nuove licenze che le nuove autorizzazioni dovranno essere rilasciate per impresa anziché per veicolo, come avveniva in precedenza.

Con l'occasione il disegno di legge prevede che abbiano effetto differito al 1° gennaio 1977 alcune norme sanzionatorie che hanno per presupposto l'avvenuta iscrizione agli albi ovvero l'attuazione del nuovo regime delle licenze e delle autorizzazioni, in vista del quale esse debbono ritenersi emanate.

Infine il disegno di legge prevede che venga precisato in modo espreso che l'abrogazione delle norme della legge 20 giugno 1935, numero 1349, in contrasto con la legge n. 298, abbia effetto dalle stesse date da cui hanno effetto le disposizioni di quest'ultima con quelle incompatibili, al fine che venga assicurata la graduale sostituzione della nuova disciplina alla vecchia, senza soluzione di continuità, e che non si possa in alcun modo ravvisare un periodo transitorio di carenza normativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976 ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « entro sei mesi dalla data suddetta » sono sostituite con le seguenti: « entro il 2 febbraio 1976 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 62 è sostituito dai seguenti:

« Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

Art. 3.

Alla fine dell'articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo le parole: « sono abrogate » sono aggiunte le seguenti altre: « con effetto dalle stesse date da cui hanno effetto le norme della presente legge incompatibili con quelle ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.